

CAMERA DEI DEPUTATI N. 365

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, STELLA, BURATO, SODANO, FINA, GUI, CHIARINI,
CALCAGNO, VISENTIN, MARENGHI, FRANZO, TROISI, FACCHIN**

Annunziata il 23 febbraio 1949

**Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici, di mezzadria,
colonia parziaria e compartecipazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si può, senza dubbio di smentita, dichiarare che è unanime desiderio dei produttori agricoli italiani, proprietari, affittuari, mezzadri e coloni, di vedere al più presto regolamentati definitivamente i patti agrari, parziari e di affitto, su quelle nuove basi di maggiore equità sociale che valgano a ridare la pace nelle nostre campagne e ad indirizzare il comune sforzo verso la massima intensità produttiva dell'agricoltura nazionale.

Di conseguenza, sarebbe auspicabile che il regime straordinario di blocco e di proroghe dei contratti agrari cessasse al più presto, ma purché beninteso ad esso si sostituisse, senza soluzione di continuità, il nuovo regime legislativo di cui i produttori sono da anni in fiduciosa attesa.

D'altronde è innegabile che una profonda modificazione dei principi che regolano i contratti agrari, quale è quella proposta dal Governo nel disegno di legge attualmente sottoposto all'esame della Commissione dell'Agricoltura della Camera, non può essere approvata dal Parlamento se non dopo lunga ed accurata disamina, tenendo conto di tutte le esigenze sociali ed economiche delle classi agricole; né può effettuarsi sotto l'assillo dei termini usuali o contrattuali entro i quali vengono date le disdette agli affittuari e ai coloni e mezzadri.

Poiché l'efficacia del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, che prorogava per un biennio gli affitti a coltivatori diretti, e della legge 4 agosto 1948, n. 1094, che prorogava di un anno i contratti parziari, scade con la fine dell'annata agraria corrente, e poiché, in vista di tale scadenza, da parte di molti locatori e concedenti si sta già intimando lo sfratto, rispettivamente ai propri affittuari e coloni, con la speranza di poter sfuggire a quelle disposizioni sulla « giusta causa », che costituiscono il fulcro della riforma dei contratti, è parso indispensabile presentare alla vostra approvazione un disegno di legge che impedisca il sorgere e l'intensificazione di una grave e giustificata apprensione nelle campagne.

Si è ritenuto pertanto opportuno limitarsi, per l'annata agraria 1949-50, a prorogare le disposizioni esistenti per l'annata corrente, per quanto compatibili con le norme della Costituzione, senza introdurre alcuna essenziale modificazione, che, come si è detto, forma attualmente oggetto dell'esame del Parlamento in sede di discussione di altro, ben più importante, provvedimento legislativo.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede perciò la proroga dei contratti di affitto dei fondi rustici all'annata agraria 1949-50, con le limitazioni già previste dal decreto

legislativo 1° aprile 1947, n. 273, nonché con l'applicazione di quelle norme della legge 4 agosto 1948, n. 1094, che sono estensibili ai contratti di locazione.

È parso però opportuno, in questa sede, non limitare la proroga ai soli contratti di affitto a coltivatore diretto, ma allargarla a tutti i contratti di affitto di fondi rustici, in quanto in molte zone si è constatata la tendenza dei proprietari a trasformare i contratti, raggruppando più fondi ed eliminando così, per avere una maggiore libertà di azione, la qualifica di coltivatore diretto dei propri affittuari.

Inoltre, la libertà delle disdette agli affittuari conduttori, contemporanea a un regime di blocco degli altri contratti di affitto e parziari, ha dimostrato di provocare perniciosi squilibri, anche e soprattutto per ciò che concerne il livello medio dei canoni e, di riflesso, le condizioni contrattuali e le possibilità di occupazione della mano d'opera salariale.

Ovviamente, con tale estensione, anche tutte le disposizioni richiamate dal decreto legge 1° aprile 1947, n. 273, si devono intendere applicate anche ai contratti di affitto a conduttori.

L'articolo 2 della proposta di legge prevede alla istituzione delle Sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d'appello, chiamate a giudicare degli sfratti in materia di locazione di fondi rustici per la annata agraria 1949-50. Tali Sezioni sostituiscono le apposite Commissioni arbitrali, istituite dalla legge 1° aprile 1947, n. 273, che non potevano esser mantenute in vita per il disposto dell'articolo 102 della Costituzione, e sono state composte con la nomina di esperti designati dalle organizzazioni sindacali che inquadrano le categorie interessate, in modo analogo a quelle previste dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, per le controversie in materia di contratti parziari e a quelle previste dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, per le controversie in materia di equo canone.

Si era pensato di potere affidare a queste ultime la decisione delle controversie relative alle disdette dei contratti di affitto, dato che gli esperti che le compongono sono espressione delle stesse categorie. Ma l'assenza di una Sezione specializzata di Corte d'appello in materia di equo canone, e la composizione più complessa delle stesse Sezioni di tribunale (necessaria per la valutazione tecnica dei rapporti che sono chiamate a giudicare), ha consigliato la costituzione di apposite

Sezioni specializzate di prima e seconda istanza, che avranno possibilità di un più agile funzionamento e di un più rapido espletamento delle mansioni loro affidate.

Alle nuove sezioni si applicano le disposizioni procedurali e quelle relative agli obblighi e al trattamento degli esperti, previste dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094.

Il termine per la costituzione delle Sezioni in parola è previsto in sessanta giorni, apparendo troppo breve quello di trenta giorni che venne fissato dalla legge 4 agosto per le sezioni chiamate a giudicare in materia di contratti parziari, e che si giustificava per l'epoca in cui venne approvata detta legge, all'immediata vigilia dell'inizio dell'annata agraria.

Lo stesso termine viene concesso al locatore che abbia già intimato disdetta all'affittuario, qualora intenda riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.

Per ciò che concerne i contratti parziari, la proposta di legge prevede, puramente e semplicemente, la proroga per l'annata agraria 1949-50 di tutto il disposto della legge 4 agosto 1948, n. 1094, ivi compreso, naturalmente, l'accordo della « tregua mezzadrile », e il regolamento che l'accompagna, a cui l'articolo 4 ha dato valore di legge.

Per le ragioni sopra esposte, non si è ritenuto opportuno procedere a modifiche di sorta nelle more dell'esame del progetto di riforma dei contratti agrari, quando per contro non è evidentemente pensabile una quota di reparto meno favorevole per i mezzadri e coloni di quella che essi considerano ormai, a buon diritto, quale una definitiva conquista dei nuovi tempi.

Allo scopo di ovviare all'inconveniente rilevato in molti casi, di eccessivo ritardo o inceppamento nel funzionamento delle Sezioni Specializzate, per l'assenza dalle udienze, più o meno giustificata, di alcuni esperti (assenza che potrebbe dar luogo a nullità delle sentenze, a norma dell'articolo 158 del Codice di procedura civile), si è prevista, nell'articolo 5, la sostituzione degli esperti stessi con esperti supplenti da parte del presidente del Tribunale o della Corte d'appello, scelti fra nominativi designati dalle organizzazioni sindacali e facenti parte delle stesse categorie.

Una analoga soluzione allo stesso problema è stata in questi giorni accolta dalla Camera dei Deputati, in sede di approvazione del disegno di legge di proroga dei

termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita di erbe per il pascolo.

L'articolo 6 provvede a includere, nell'annata agraria 1949-50, anche i contratti il cui inizio, per consuetudine locale — come in Toscana ed altre regioni — abbia luogo nei primi due mesi dell'annata 1950, analogamente a quanto disponevano il decreto le-

gislativo 12 agosto 1947, n. 975 e la legge 18 agosto 1948, n. 1140.

Si è ritenuto, infine, necessario completare la proposta di legge con un articolo, che prevede la nullità di tutti i patti in contrario, al fine di non porre in difficoltà il magistrato di fronte ad esplicite clausole contrattuali che potessero venirgli esibite, in contrasto col disposto della nuova legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50.

Alla proroga di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, e negli articoli 9 e 11 della legge 4 agosto 1948, n. 1094.

ART. 2.

La decisione di tutte le controversie per sfratti relative ai rapporti di affitto dipendenti dalla presente legge è attribuita ad una Sezione specializzata del tribunale composta, oltre che del presidente di essa, di due giudici togati e di 4 esperti nominati dal presidente del Tribunale su designazione, per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori, e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari.

Le sentenze sono appellabili innanzi a Sezioni specializzate istituite presso le Corti d'appello e composte del presidente della Corte d'appello nei modi di cui al comma precedente.

Il termine di appello è di 15 giorni dalla notifica della sentenza; quello del ricorso in Cassazione è di giorni 30 dalla notifica stessa.

Le norme di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, si applicano altresì alle sezioni specializzate di cui al presente articolo e ai relativi esperti.

La costituzione di dette sezioni specializzate deve aver luogo entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

Nel termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il locatore

deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.

ART. 4.

Il disposto della legge 4 agosto 1948, n. 1094, relativo ai contratti, verbali e scritti, di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, è prorogato a tutta l'annata agraria 1949-50.

ART. 5.

Qualora gli esperti chiamati a far parte delle Sezioni Specializzate di cui all'articolo 2 della presente legge è di quelle di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1949, n. 1094, siano assenti per due udienze consecutive, il presidente del Tribunale o il presidente della Corte d'appello, a seconda che si tratti di sezioni di prima o di seconda istanza, provvede alla loro sostituzione nominando altri esperti, da lui prescelti tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie, designati dalle organizzazioni sindacali.

ART. 6.

È considerata annata agraria 1949-50 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1950, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

ART. 7.

È nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.